

**STATUTO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE**

**CAPO I
Definizione e compiti istituzionali**

**Articolo 1
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.**

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale dell'Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali.
3. Fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati all'Istituto ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito delle predette direttive sono altresì indicate le priorità relative agli ulteriori compiti, al fine del prioritario svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Articolo 2
Compiti istituzionali**

1. L'Istituto svolge attività di ricerca e sperimentazione; attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione; attività di consulenza strategica, assistenza tecnica e scientifica, nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del DM 21 maggio 2010, n. 123, è adottato il presente statuto dell'ISPRA che assicura la separazione dell'attività amministrativa da quella di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica.
3. Per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione:
 - a) l'Istituto svolge direttamente attività di ricerca scientifica negli ambiti di propria competenza con particolare riferimento all'azione conoscitiva delle fenomenologie, dei processi, dei determinanti e degli impatti ambientali;
 - b) con le modalità previste dall'art.13 del DM 123/2010, stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche per la promozione e la costituzione di reti tematiche e specialistiche di riferimento permanente per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
 - c) promuove programmi di studio e ricerca e di diffusione e sensibilizzazione a livello nazionale, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnica e scientifica ed in particolare con le strutture del sistema delle agenzie e dei controlli in materia ambientale;

- d) partecipa a progetti nazionali e internazionali, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati, ove non in conflitto con i propri compiti istituzionali.
4. Per quanto attiene alle attività conoscitive ed ai compiti di controllo, monitoraggio e valutazione, l'Istituto:
- a) svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il sistema nazionale delle agenzie ambientali e gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito delle competenze istituzionali, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolati;
 - b) l'istituto promuove lo sviluppo del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali di cui cura il coordinamento e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori;
 - c) elabora, previa ricognizione dell'esistente, le proposte di razionalizzazione concernenti l'articolazione e gestione delle reti e dei sistemi di monitoraggio ambientale;
 - d) interviene su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di controllo anche di natura ispettiva, di interesse nazionale o che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale;
 - e) assicura la raccolta sistematica, direttamente o attraverso il coordinamento di altri soggetti, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali, anche attraverso il consolidamento e la gestione del sistema informativo nazionale per l'ambiente ed il raccordo con la rete informativa ambientale europea, nonché le attività per ottemperare agli obblighi di reporting ambientale derivanti, anche da obblighi sovranazionali.
5. Per quanto concerne i compiti di consulenza, di assistenza, comunicazione, educazione e formazione, l'Istituto:
- a) fornisce in via prioritaria supporto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'attuazione dei programmi di protezione ambientale;
 - b) fornisce consulenza strategica e assistenza tecnica e scientifica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad altre amministrazioni dello Stato e alle regioni, in materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale;
 - c) promuove attività di comunicazione, anche attraverso convegni e dibattiti a carattere nazionale ed internazionale; rende noti i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati, le linee guida ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della tutela dell'ambiente, anche con il concorso del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale ;
 - d) svolge attività di educazione e formazione sui temi attinenti ai propri ambiti istituzionali, anche attraverso la scuola di specializzazione in discipline ambientali.
6. La Convenzione triennale di cui all'art. 12, comma 4 del DM 21 maggio 2010, n. 123 determina le priorità delle attività di cui ai commi precedenti, in coerenza con le competenze istituzionali affidate all'Istituto dalle vigenti normative.

CAPO II

Struttura

Articolo 3

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituto, cura e garantisce i rapporti con il sistema delle agenzie e dei controlli in materia ambientale, i rapporti con i mezzi di informazione, il coordinamento strategico delle relazioni istituzionali ed internazionali, i rapporti con gli enti di ricerca e il coordinamento del monitoraggio e della valutazione della ricerca, con il concorso del Consiglio Scientifico. Il Presidente dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Qualora sia dipendente pubblico, il Presidente viene collocato in comando, in aspettativa senza assegni, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
2. Sono istituite la Segreteria del Consiglio di Amministrazione e la Segreteria del Consiglio scientifico, che operano a titolo gratuito alle dirette dipendenze del Presidente.

Articolo 4

Il consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente dell'Istituto, da quattro membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto.
2. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:
 - a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;
 - c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio;
 - d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera, inoltre, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il Consiglio scientifico, il piano triennale delle attività;
 - e) nomina il Direttore Generale, su proposta del Presidente.
3. Le sedute del consiglio sono convocate dal Presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. In caso di urgenza, il Presidente può convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al Presidente, quando ciò si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.
6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale è firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 5

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritti nel registro dei revisori legali o in possesso di comprovata professionalità in materia amministrativo-contabile. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, ed un membro supplente sono designati dal

Ministro dell'economia e delle finanze. I membri supplenti subentrano in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo. Gli altri due componenti effettivi sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

Articolo 6

Il consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto:
 - a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto;
 - b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, al quale non e' attribuito alcun emolumento aggiuntivo.
2. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.
3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.

Articolo 7

Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance, istituito ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione delle prestazioni, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

Articolo 8

Il Direttore Generale

1. il Direttore Generale è responsabile della gestione dell'Istituto e dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla predisposizione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, dei documenti di bilancio e previsione e del rendiconto generale e all'attuazione delle relative attività; provvede alle variazioni di bilancio corrispondenti a nuove entrate con vincolo di destinazione nonché alle variazioni compensative nell'ambito del bilancio dell'ente, stipula i contratti, sovrintende e coordina, tra l'altro, le iniziative di raccolta e di gestione delle informazioni e delle reti informative ambientali, la comunicazione, l'armonizzazione, l'integrazione e la diffusione dei dati anche nell'ambito del Sistema Agenziale e attraverso le iniziative di reporting, sia di natura obbligatoria, sia quelle indirizzate al pubblico. Assicura il funzionamento dell'Ufficio per i Rapporti con il Pubblico. Il Direttore Generale dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Qualora sia dipendente pubblico, il

Direttore Generale viene collocato in comando, in aspettativa senza assegni, oppure in analogia posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 9

Articolazione della Struttura Tecnico-scientifica

1. La struttura tecnico-scientifica dell'Istituto si articola in Dipartimenti e Centri nazionali.

Articolo 10

Dipartimenti Tecnico-scientifici

1. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti tecnico-scientifici:
 - a) Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale
 - b) Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia
 - c) Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità.
2. I Dipartimenti di cui al precedente comma 1 assicurano, sulla base degli atti di indirizzo e programmazione adottati del CdA e delle direttive del Direttore Generale, tenuto conto delle esigenze di prioritario supporto ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, i seguenti compiti principali:
 - a) Il Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale assicura lo sviluppo di strumenti di analisi utili all'attuazione di processi valutativi nei diversi ambiti di intervento delle politiche di sostenibilità ambientale e il loro impiego in procedure di valutazione e di autorizzazione, in proprio o a supporto del MATTM e di altre amministrazioni pubbliche, nonché le relative attività di controllo, nonché lo sviluppo di strumenti di analisi dei principali determinanti ambientali, in termini dimensionali e tecnologici, con l'obiettivo di valutarne le principali pressioni esercitate sull'ambiente e l'efficienza in termini di consumo di risorse, anche sul piano delle ricadute economiche in una logica di contabilità ambientale.
 - b) Il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia coordina e gestisce le attività di rilievo nazionale per il monitoraggio e la valutazione dello stato e dell'evoluzione delle matrici ambientali prevalentemente abiotiche del suolo, del sottosuolo, curando anche la realizzazione e pubblicazione ufficiale della cartografia geologica ed assicurando lo sviluppo di strumenti di analisi in materia di geologia, geomorfologia, idrogeologia e geofisica, di uso e tutela del suolo e delle georisorse.
 - c) Il Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità gestisce le attività di rilievo nazionale per il monitoraggio e la valutazione dello stato e dell'evoluzione delle matrici ambientali mare, acque, atmosfera e clima e degli ambienti naturali e della biodiversità, assicurando in particolare la predisposizione di idonee basi conoscitive e lo sviluppo di metodi e strumenti innovativi di analisi in materia di clima, qualità dell'aria, acque interne, superficiali e sotterranee, di transizione, lagunari, costiere e marine, di conservazione delle specie, delle comunità e degli habitat, delle aree protette e delle zone speciali.

Articolo 11

Centri Nazionali

1. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, può istituire, in relazione a specifici settori di intervento dell'Istituto di particolare rilevanza tecnica o scientifica, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale e il Consiglio scientifico, Centri Nazionali, definendone la struttura organizzativa nei limiti della dotazione organica. Dalla disposizione non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 12

Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 20-bis dell'art.21, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 è istituito il Centro Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione per lo svolgimento delle attività attribuite all'Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n.99, come modificato dal d.lgs. 19 ottobre 2011, n.185. Con separato provvedimento del CdA è definita la struttura organizzativa del Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione. Dalla disposizione non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

Articolazione della Struttura Amministrativo-gestionale

1. E' istituito il Dipartimento del personale e degli affari generali.
2. Il Dipartimento di cui al comma precedente assicura, sulla base degli indirizzi del CdA e delle direttive del Direttore Generale, l'attuazione di tutte le iniziative di carattere generale per il funzionamento dell'ente, con specifico riferimento alla gestione economica, giuridica e di formazione del personale, all'amministrazione finanziaria e alla predisposizione degli elementi per il bilancio, alla gestione contrattuale e manutentiva delle diverse sedi dove opera l'Istituto, nonché all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per l'Istituto. Assicura la pianificazione e la gestione delle attività per il funzionamento della strumentazione informatica dell'Istituto. Assicura il supporto logistico-funzionale e operativo alle iniziative di formazione, anche quelle di specializzazione in discipline ambientali aperte a soggetti esterni. Assicura, infine, lo svolgimento delle attività bibliotecarie e museali.
3. In coerenza con le direttive e le procedure fissate dal Dipartimento di cui al secondo comma, presso ciascun Dipartimento e Centro Nazionale opera una struttura per l'espletamento delle funzioni amministrative necessarie al conseguimento degli obiettivi istituzionali loro affidati, nei limiti della dotazione organica.

Articolo 14

Ulteriore articolazione della struttura

Con separato provvedimento del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sono definite le strutture organizzative di secondo livello dell'Istituto afferenti alla Direzione Generale ovvero ai Dipartimenti.

CAPO III

Posizioni dirigenziali

Articolo 15

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene tenuto conto della differente natura tecnico scientifica o amministrativa dell'incarico.
2. La selezione dei soggetti interessati avviene attraverso apposite procedure di interpello, mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale, e conseguente valutazione, nel rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 165/2001.
3. L'incarico di Direttore di Dipartimento, da conferirsi ai sensi del precedente comma 2 e con delibera del Consiglio di Amministrazione, è di livello dirigenziale generale ed è attribuito, su proposta del Presidente, a ricercatori e tecnologi dell'ISPRA o di altri enti di ricerca, possibilmente appartenenti al primo e secondo livello, professori universitari di ruolo, dirigenti pubblici, dirigenti privati dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale, attraverso una valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali, e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale e internazionale, nonché delle specifiche competenze organizzative e manageriali.
4. L'incarico di Responsabile di unità di secondo livello di cui al precedente articolo 14, è conferita con disposizione del Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento se la posizione è incardinata nel Dipartimento, ai dirigenti ovvero a personale inquadrato nel profilo di ricercatore o tecnologo di cui al contratto EPR.
5. Qualora all'incarico di cui ai commi 3 e 4 anche se di natura tecnico scientifico, venga preposto un dipendente di ruolo dell'Istituto o di altro Ente di Ricerca, non appartenente al ruolo dei dirigenti dell'Area VII, per la durata dell'incarico, allo stesso, collocato in aspettativa, compete il trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca.

CAPO IV

Modalità operative

Articolo 16

Assegnazione del personale

1. Con apposita disposizione del Direttore Generale, il personale è assegnato alle strutture dell'Istituto.
2. Nell'ambito dei Dipartimenti e dei Centri nazionali la ulteriore ripartizione del personale nelle unità afferenti avviene a cura dei rispettivi Direttori di dipartimento e responsabili di Centro nazionale.

Articolo 17

Consiglio di direzione

1. E' istituito il Consiglio di direzione, composto dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori dei Dipartimenti e dai Responsabili dei Centri Nazionali.
2. Il Consiglio di direzione ha il compito di supportare il Direttore Generale nella gestione e nella definizione dell'indirizzo unitario delle attività dell'Ente e assicurare le necessarie sinergie interdipartimentali.
3. Il Direttore Generale può convocare una Conferenza tematica, composta dal Direttore del Dipartimento, e dai Responsabili delle unità operative, ivi compresi eventuali Centri Nazionali coinvolti per competenza.

Articolo 18

Conferenza tematica

1. Ai fini della programmazione delle attività e la verifica del conseguimento dei risultati attesi, all'interno di ciascun Dipartimento è istituita una Conferenza tematica convocata dal Direttore del Dipartimento, composta dal Direttore del Dipartimento stesso, che la presiede, e dai Responsabili delle unità operative afferenti.
2. La Conferenza si riunisce almeno 3 volte l'anno, di cui una per la pianificazione delle attività, una in preparazione del bilancio preventivo annuale e una occasione del bilancio consuntivo.

Articolo 19

Attivazione in caso di crisi ed emergenze ambientali

1. Con riferimento alla funzione di ISPRA di componente, ai sensi della Legge n. 225/2009, della Legge n. 401/2001 e s.m.i. e della Legge n. 100/2012, è istituito il Centro Operativo per la sorveglianza ambientale e l'intervento tecnico e scientifico in situazioni di crisi e di emergenze ambientali.
2. Tale Centro, che si relaziona con le omologhe strutture tecniche del Sistema agenziale nazionale e delle Istituzioni competenti e responsabili, ha la finalità di favorire il supporto scientifico e tecnico dell'Istituto alle Istituzioni competenti e responsabili delle scelte e delle attività operative per fronteggiare nel modo più efficace, efficiente e meno dannoso per l'ambiente eventi attesi e/o già manifesti ritenuti pericolosi ed impattanti su una o più matrici ambientali e tali da richiedere l'intervento dello stesso Istituto oltre a quello delle altre componenti del Sistema agenziale nazionale. In particolare tale Centro deve agevolare l'interscambio e la condivisione delle segnalazioni d'evento, dei dati e delle informazioni sulla situazione ambientale ed operativa, delle previsioni dello scenario ambientale e degli impatti conseguenti attesi e delle richieste d'intervento.
3. Per le medesime finalità, nell'ambito del Consiglio Federale del Sistema nazionale dei controlli ambientali, saranno individuate le modalità di attivazione del Sistema agenziale nazionale al fine di predisporre al suo interno un modello di intervento e di modalità di attivazione, condivisi e compatibili con quelli delle Istituzioni competenti e responsabili che fanno richiesta di tale supporto, graduati sulla severità degli impatti attesi e/o in atto.
4. Con separato provvedimento del CdA sarà definita l'organizzazione del Centro operativo nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni.

CAPO V

Rapporti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Articolo 20

Modalità operative di concorso alle attività di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

1. Ai sensi del comma 2 del precedente art. 1, l'Istituto concorre all'attuazione delle attività di competenza del MATTM anche attraverso ulteriori forme organizzative, coerentemente con i propri regolamenti operativi interni. Tali forme organizzative possono essere di natura sia stabile che temporanea.
2. L'espletamento delle attività di concorso ai procedimenti di valutazione, di certificazione e di autorizzazione di competenza del Ministero, la cui articolazione è già definita a livello normativo, quali i regolamenti comunitari in materia di EMAS ed Ecolabel, le procedure previste dalle direttive in materia di VIA, VAS e IPPC, nonché le relative attività di controllo, e il danno ambientale, è affidato al Dipartimento per la valutazione, la certificazione e i controlli ambientali, di cui al precedente articolo 7, comma 1 e comma 2 lettera a) del presente Statuto. Detto Dipartimento opera con risorse di personale e finanziarie proprie avvalendosi, all'occorrenza, di altre strutture dell'Istituto.
3. Per riscontrare eventuali ulteriori richieste di concorso alle attività di competenza del Ministero e che in generale comportano espressioni di pareri tecnici, il Direttore Generale, avvalendosi del Consiglio di Direzione, di cui al precedente articolo 17, adatterà la opportuna e temporanea organizzazione interna.

Articolo 21

Convenzione triennale

1. In attuazione dell'articolo 12, comma 4, del Decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, il Ministero e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, che regola il rapporto tra il MATTM e l'Istituto stesso nell'ambito dell'avvalimento di cui al precedente articolo 1, comma 2 e con la quale vengono quindi definite le attività che l'ISPRA deve svolgere, nel corso del triennio di riferimento, per concorrere agli obiettivi istituzionali del MATTM.
2. Alla stipula della Convenzione triennale, di cui al precedente comma, si provvede previa ricognizione dei servizi ordinari cui l'ISPRA è tenuto per legge, per regolamento, ovvero rientranti nella programmazione triennale delle attività dell'Istituto stesso, strumentali alla realizzazione delle attività dell'Istituto.

CAPO VI

Disposizioni di natura amministrativo-finanziaria

Articolo 22

Centri di Responsabilità Amministrativa

1. La Direzione Generale, i Dipartimenti e i Centri Nazionali sono Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA) dell'Istituto.
2. A seguito dell'attribuzione delle risorse economiche, in sede di bilancio preventivo, ciascun titolare di CRA, sulla base dei documenti di programmazione annuale, provvede ad assegnare tali risorse alle unità operative afferenti.

Articolo 23

Regolamenti interni

1. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il CdA, su proposta del Presidente, delibera i regolamenti di contabilità, di organizzazione, del personale e del

reclutamento, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.